



**Intesa tra la Delegazione Trattante di Parte Datoriale, la RSU e le OO.SS.  
rappresentative dell'area contrattuale del Comparto sulle Risorse  
Aggiuntive Regionali per l'anno 2024**

In data 10.07.2024 tra l'Azienda, la RSU e le OO.SS. dell'area contrattuale del Comparto si è svolto il previsto confronto sindacale riguardante le risorse aggiuntive RAR - anno 2024, così come individuate nell'accordo regionale anticipato via mail dalla competente DG Welfare in data 04.07.2024 ed in fase di approvazione formale con delibera regionale.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, come da accordo regionale, viene stabilito un arco temporale dell'attività di progetto sino al 31.12.2024.

▪ **Art. 1 - Progetti aziendali**

1. Sulla base di quanto previsto nella citata intesa regionale tra la Delegazione di Parte Pubblica e OO.SS. Regionali del Comparto Sanità, sono in fase di definizione gli obiettivi aziendali di interesse regionale, con i relativi indicatori, che saranno condivisi, non appena possibile, con la RSU e le OO.SS. Comparto e comunque in tempo utile nel rispetto del cronoprogramma per l'erogazione della prima quota pari al 50% prevista entro il mese di ottobre.
2. I progetti devono consentire il pieno coinvolgimento e partecipazione/contributo di tutti i dipendenti strutturati dell'azienda, a livello di unità di lavoro/equipe/gruppo di lavoro/individuale.
3. Ferma la facoltà del dipendente di aderire a più progetti, sarà erogata un'unica quota corrispondente al progetto con il valore economico raggiunto più elevato.
4. La valutazione dell'apporto individuale dei dipendenti sarà attestato contestualmente alla rendicontazione degli obiettivi.

▪ **Art. 2 – Quantificazione delle risorse e criteri di erogazione delle quote**

1. Le risorse massime destinate ai progetti aziendali sono determinate sulla base delle quote pro-capite (distinte per aree) riportate nell'intesa regionale e della conseguente assegnazione a consuntivo, alle quali si aggiungono oneri riflessi e IRAP, parametrati alla consistenza numerica dei dipendenti pesati.
2. Il premio delle RAR sarà erogato a tutto il personale dipendente del comparto che di fatto partecipi all'esecuzione dei progetti secondo gli importi previsti dall'intesa regionale come di seguito riportato:

AREE	IMPORTO
Professionisti della salute e funzionari	€ 800,00
Assistenti	€ 745,00
Operatori e Personale di supporto	€ 656,00

NURSIND

RSU

FPCGIL

ASST FP



## ASST Brianza

- a) Al personale sanitario (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica), al personale tecnico sanitario, della prevenzione, dell'area della riabilitazione, nonché al restante personale operante su turni articolati sulle 24 ore (h 24) di cui all'art. 106 c. 3, è riconosciuta una quota annua aggiuntiva di € 227,00;
- b) Al personale sanitario (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica), al personale tecnico sanitario, della prevenzione, dell'area della riabilitazione, non ricompreso nel punto a) è riconosciuta una quota annua aggiuntiva di € 100,00.
3. Nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti integralmente, la retribuzione complessiva in parola verrà riconosciuta, in relazione al grado di raggiungimento dei risultati, come segue:

Risultato ottenuto	Frazione di premio corrisposto
Da 0 fino al 49%	0
Dal 50 al 100%	Percentuale corrispondente al risultato raggiunto

4. Si precisa che ai fini del calcolo sia della quota pro capite, sia della quota aggiuntiva per il personale turnista, la stessa dovrà essere riproporzionata tenuto conto dei seguenti criteri:
- effettivo servizio in relazione a data assunzione e cessazione nell'anno di riferimento;
  - tipo rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time);
  - assenze dal servizio nel periodo di riferimento;
5. La liquidazione delle RAR, che avverrà nei confronti dei soli dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo regionale (2.7.2024), terrà conto:
- del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nei due step valutativi, attestato dall'ASST e validato dal NVP;
  - della sottoscrizione del prospetto di assegnazione degli obiettivi da parte del dipendente e dell'effettivo apporto dato dal dipendente al raggiungimento dell'obiettivo;
6. La quota è proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale. Al personale che nel corso dell'anno di riferimento trasformi il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, la quota spettante è attribuita proporzionalmente ai periodi a tempo pieno e a tempo parziale, nonché alla percentuale di riduzione dell'orario;
7. L'erogazione avviene sulla base di un coinvolgimento minimo di mesi 6 nell'anno in corso.
8. Sono considerate – convenzionalmente e tassativamente – presenza:
- ferie e festività di cui all'art. 49 del vigente CCNL
  - il riposo biologico di cui all'art. 110 del vigente CCNL
  - congedo per maternità, paternità, "astensione obbligatoria", ivi compresa l'interdizione per gravidanza a rischio, di cui al D.Lgs n. 151/2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 del vigente CCNL Comparto Sanità;
  - infortunio sul lavoro di cui all'art. 58 del vigente CCNL;
  - permessi sindacali di cui all'art. 10 del CCNQ 4.12.2007 e s.m.i.

NORSIPA

UIL FPL

RSU  
 Bosisio

FPCCIL  
  
 CISL FP

NORSIPA



▪ **Art. 3 – Cronoprogramma riconoscimento economico**

1. La tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2024, previa verifica a livello aziendale del rispetto del crono-programma, è la seguente:

- erogazione di una quota pari al **50%** dell'importo dovuto, entro il mese di **ottobre 2024**, dopo validazione del Nucleo di Valutazione sul positivo stato di avanzamento dei progetti,
- conclusione dei progetti al 31.12.2024,
- rendicontazione finale a cura dei Responsabili entro il 31 dicembre 2024,
- validazione risultati da parte del NdV entro gennaio 2025 o comunque in tempo utile ai fini dell'erogazione del saldo,
- erogazione **saldo (50%)** unitamente alle ulteriori quote previste nell'art. 2 comma 2 lett. a) e b) del presente accordo entro il mese di **maggio 2025**, previa valutazione dell'esito finale del progetto da parte del NVP.

▪ **Art. 4 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si richiamano le disposizioni contenute nell'intesa regionale, nonché le disposizioni previste dal vigente CCNL.
2. La validità dei progetti in fase di definizione è subordinata al parere positivo che deve essere espresso dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale.
3. Le RAR sono destinate al trattamento economico accessorio e non si consolidano.
4. Il presente accordo si applica esclusivamente al personale dipendente dell'ASST della Brianza dell'area del comparto sanità.

Vimercate,

Per l'Azienda

Per la RSU

Per le OO.SS.

FPCGIL

NURSIND

UIL FPL

CISLFP

NURSIND OP.

